



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 15

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 21 gennaio 2010;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA DI UNGHERIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO E DEL RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A ROMA IL
15 SETTEMBRE 2009**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Allegato A), e al relativo Protocollo (Allegato B), firmati a Roma il 15 settembre 2009, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

**CONVENZIONE
FRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Ungheria, qui di seguito "gli Stati Contraenti", desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel contesto di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1
SOGGETTI CONSIDERATI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

**Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte, sono:
 - a) nel caso di San Marino:

l'imposta generale sul reddito:

 - (i) delle persone fisiche;
 - (ii) delle persone giuridiche e delle imprese individuali(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");
 - b) nel caso dell'Ungheria
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sulle società;(qui di seguito indicate quali "imposta ungherese").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a) il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino, e, in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di San Marino;
 - b) il termine "Ungheria" designa la Repubblica di Ungheria, e, in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Ungheria;
 - c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, San Marino o l'Ungheria;
 - d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
 - e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - f) il termine "impresa" si applica all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - g) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
 - h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
 - i) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni o altro ente costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
 - j) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) nel caso di San Marino, il Ministero delle Finanze;
 - (ii) nel caso dell'Ungheria, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - k) l'espressione "attività economica" comprende l'esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte

alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni suo ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
 - a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;

- e) un laboratorio, e
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a 12 mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
 - f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e ha, e abitualmente esercita, in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa da tale persona per l'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate alle attività citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa.

Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili

secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché
 - a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
 - b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Articolo 10 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - a) il 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone non assoggettata ad imposta) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
 - b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone non assoggettata ad imposta) che detiene direttamente meno del 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
 - c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la

partecipazione generatrice di dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, ma non include i redditi di cui all'Articolo 10. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 **UTILI DI CAPITALE**

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Gli utili percepiti da un residente di uno Stato Contraente, derivanti dall'alienazione di azioni di una società o interessi comparabili, di cui oltre il 50 per cento del valore deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14
LAVORO DIPENDENTE

1. Salve le disposizioni degli Articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa che gestisce la nave o l'aeromobile.

Articolo 15
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o organo di vigilanza di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

Articolo 16
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in tale qualità siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7 e 14, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, i redditi menzionati nel presente Articolo sono esenti da imposta nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o sportivo sono effettuate, a condizione che una parte considerevole di dette prestazioni sia finanziata mediante prelevamento da fondi pubblici di tale Stato o dell'altro Stato o le prestazioni siano effettuate ai sensi di un accordo o intesa culturale fra gli Stati Contraenti. In tal caso, i redditi sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'artista o sportivo è residente.

Articolo 17

PENSIONI

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico obbligatorio di detto Stato sono imponibili soltanto in tale Stato.

Articolo 18

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli Articoli 14, 15 e 16 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.

Articolo 19

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni in uno Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo soggiorno in detto Stato Contraente al solo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o studi avanzati presso una università, collegio od altro istituto di ricerca riconosciuto od altro istituto di istruzione superiore in detto Stato Contraente, e che era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel

primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento, ricerca o studio.

2. Le precedenti disposizioni del presente Articolo non si applicano alle remunerazioni ricevute da un professore, un insegnante od un ricercatore in corrispettivo di attività di ricerca condotte principalmente a vantaggio privato di una o più persone specifiche.

Articolo 20

STUDENTI E APPRENDISTI

Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Se un residente di uno Stato Contraente ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato Contraente, il primo Stato, fatte salve le disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3, esenta da imposte tali redditi.
2. Se un residente di uno Stato Contraente ritrae elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10, possono essere tassati nell'altro Stato Contraente, il primo Stato accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in detto altro Stato dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile a detti elementi di reddito provenienti da detto altro Stato.

3. Quando, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, tenere conto del reddito esente da imposta.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae laddove l'altro Stato Contraente applichi le disposizioni della Convenzione relative all'esenzione di tali redditi da imposta o applichi a detti redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

Articolo 23 NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. Gli apolidi che sono residenti di uno Stato Contraente non sono assoggettati negli Stati Contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato interessato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 4 dell'Articolo 11, o paragrafo 4 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono prevedibilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei

procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.

Articolo 26

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN CASI SPECIALI

La presente Convenzione non va interpretata nel senso che uno Stato Contraente non possa applicare le disposizioni della propria legislazione nazionale in materia di prevenzione dell'evasione o elusione fiscale.

Se la suddetta disposizione comporta una doppia imposizione, le autorità competenti si consultano conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo 24 su come evitare la doppia imposizione.

Articolo 28
ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima notifica, per via diplomatica, da parte di entrambi gli Stati Contraenti dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, sui redditi ricavati a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore;
- b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per ciascun anno fiscale che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 29
DENUNCIA

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, per via diplomatica, dandone comunicazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, sui redditi ricavati a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per ciascun anno fiscale che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui in cui è stata notificata la denuncia.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice esemplare a *Zocca*, il *15/09/2009*, nelle lingue italiana, ungherese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino



Per la Repubblica di Ungheria,



PROTOCOLLO

alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Al momento della firma della Convenzione conclusa in data odierna fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sono state convenute le seguenti disposizioni aggiuntive che sono parte integrante della presente Convenzione.

Resta inteso che:

1. Le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, il quale stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004.
2. Con riguardo al paragrafo 1, lettera e) dell'Articolo 3, a San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini fiscali quando e solo nella misura in cui detto trust è soggetto all'imposta sul reddito sammarinese.
3. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "sede di direzione effettiva" designa il luogo in cui l'amministratore delegato ed altri dirigenti dell'impresa svolgono le proprie attività regolamentando il lavoro quotidiano dell'intera impresa. Nel caso in cui la sede di direzione effettiva non possa essere determinata su tale base, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Con riguardo al paragrafo 2 dell'Articolo 5, una "stabile organizzazione" può comprendere un server.
5. Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
 - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
 - b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
6. Con riferimento all'Articolo 25:

Se, conformemente alla legislazione nazionale, vengono scambiati dati personali ai sensi della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive, fatte salve le disposizioni giuridiche in vigore per ciascuno Stato Contraente:


- a) L'organo ricevente può utilizzare tali dati unicamente per lo scopo indicato ed è soggetto alle condizioni stabilite dall'organo mittente.
- b) L'organo ricevente informa, su richiesta, l'organo mittente circa l'utilizzo dei dati forniti e dei risultati ottenuti mediante tali dati.
- c) I dati personali possono essere forniti unicamente agli organi competenti. Successivamente, possono essere forniti dati personali ad altri organi solo previa approvazione dell'organo mittente.
- d) L'organo mittente è tenuto a garantire che i dati forniti siano accurati e che siano necessari e corrispondenti allo scopo per il quale vengono forniti. Deve essere osservato qualsiasi divieto relativo alla fornitura di dati ai sensi della legislazione nazionale applicabile. Nel caso in cui risulti che sono stati forniti dati inaccurati o dati che non avrebbero dovuto essere forniti, l'organo ricevente viene informato di ciò al più presto. Tale organo è tenuto a correggere o a cancellare tali dati immediatamente.
- e) La persona interessata che ne fa richiesta viene informata in merito ai dati forniti che la riguardano, nonché all'utilizzo che verrà fatto di tali dati. Non sussiste alcun obbligo di fornire tali informazioni se tutto sommato risulta che l'interesse pubblico derivante dal non fornire tali informazioni supera l'interesse della persona interessata derivante dal riceverle. In tutti gli altri casi, il diritto della persona interessata ad essere informata in merito ai dati esistenti che la riguardano viene regolamentato dalla legislazione nazionale dello Stato Contraente sul cui territorio sovrano viene effettuata la richiesta di informazioni.
- f) L'organo ricevente è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, relativamente a qualsiasi persona che subisce ingiustamente un danno per via della fornitura di dati ai sensi dello scambio di dati previsto dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda la persona che ha subito il danno, l'organo ricevente non può invocare a sua discolpa il fatto che il danno è stato causato dall'organo mittente.
- g) Nel caso in cui la legislazione nazionale dell'organo mittente contenga specifiche disposizioni per la cancellazione dei dati personali forniti, tale organo ne dà comunicazione all'organo ricevente. Indipendentemente da tale legislazione, i dati personali forniti vengono cancellati una volta che non sono più necessari al perseguimento dello scopo per cui sono stati forniti.
- h) L'organo mittente e l'organo ricevente sono tenuti a conservare i documenti ufficiali relativi alla fornitura e al ricevimento dei dati personali.
- i) L'organo mittente e l'organo ricevente sono tenuti ad attuare misure efficaci volte a proteggere i dati personali forniti da qualsiasi accesso non autorizzato, alterazione non autorizzata e comunicazione non autorizzata.

7. L'Ungheria dichiara che la presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a Roma....., il 15.09.2009.., nelle lingue italiana, ungherese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino



Per la Repubblica di Ungheria

